

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BITONCI, REGUZZONI, DOZZO, LUCIANO DUSSIN, LANZARIN,
NEGRO, RAINIERI, RIVOLTA, VOLPI**

Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario

Presentata il 26 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133, del 2008, ha previsto l'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ma solo per le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, lasciando invariata la normativa vigente per quanto concerne le pensioni ai superstiti, vale a dire i limiti di reddito

previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico.

La presente iniziativa legislativa intende superare tali limiti reddituali alla piena cumulabilità tra redditi di lavoro e pensione ai superstiti, attraverso la modifica all'articolo 1, comma 41, della citata legge n. 335 del 1995 e l'abrogazione della tabella F allegata alla medesima legge.

È bene ricordare, infatti, che la cosiddetta « riforma Dini », cioè la menzionata legge n. 335 del 1995, aveva introdotto dei

limiti di cumulabilità della pensione con altri redditi per fronteggiare le passività del bilancio previdenziale, ledendo e negando diritti acquisiti e legittime aspettative dei contribuenti, che di colpo hanno visto vanificare anni di lavoro e di sacrifici per garantire nel tempo prospettive di sicurezza per il proprio futuro e per quello dei propri familiari o prossimi congiunti. Peraltro, lasciare immutata la

normativa vigente relativa al cumulo tra pensione ai superstiti e redditi di lavoro rischia di produrre effetti indesiderati, incentivando il ricorso al lavoro irregolare e, indirettamente, determinando la perdita di entrate fiscali e contributive.

Riteniamo necessaria una revisione di questa normativa e, pertanto, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo, quarto e quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



16PDL0032600